

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2511 del 06/05/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FARO SERVICE S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti derivati da operazioni di costruzione e demolizione, da terre e rocce da scavo, da conglomerato bituminoso e da materiali isolanti) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2602 del 06/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **FARO SERVICE S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti derivati da operazioni di costruzione e demolizione, da terre e rocce da scavo, da conglomerato bituminoso e da materiali isolanti) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Faro Service S.r.l. (C.F. 04012390375 e P.IVA 00689311207) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti derivati da operazioni di costruzione e demolizione, da terre e rocce da scavo, da conglomerato bituminoso e da materiali isolanti) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3495 del 23/09/2016, con scadenza di validità in data 16/10/2031, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 43344 del 17/10/2016 (successivamente modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018, rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 51468 del 04/10/2018, ed aggiornato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-11 del 04/01/2021), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3495 del 23/09/2016, con scadenza di validità in data 16/10/2031, ed i successivi atti di modifica di ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018 e di aggiornamento di ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-11 del 04/01/2021) e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **FARO SERVICE S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Faro Service S.r.l. (C.F. 04012390375 e P.IVA 00689311207) con sede legale ed impianto, siti in Comune di Castel Maggiore, via Caduti del Nazifascismo n. 3, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 28/12/2023 (Prot. n. 72536), così come integrata in data 02/01/2024 (Prot. 58) e in data 01/02/2024 (Prot. n. 13091) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di spostamento dello scarico finale con distacco dalla vasca di laminazione degli Ambiti ASP-BA.1 - Ex Comparto D7.3 e ASP-BA-S - Ex Comparto D11, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13432 del 02/02/2024 (pratica SUAP n. 42782/72536/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2024 al PG/2024/21434 e confluito nella **Pratica SINADOC 7877/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/26138 del 09/02/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 2057 del 15/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/02/2024 al PG/2024/30122, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18615 del 05/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/03/2024 al PG/2024/42622, ha trasmesso parere urbanistico favorevole del Comune di Castel Maggiore del 01/03/2024 (Prot. n. 6001) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/47206 del 12/03/2024 ha sollecitato il SUAP dell'Unione Reno Galliera ed il Comune di Castel Maggiore ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti entro il termine ultimo del 25/03/2024.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che al riguardo delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente la società Faro Service S.r.l. è presente nell'elenco della White List della Prefettura di Bologna (Protocollo n. 126819/2023/AREA1 del 09/10/2023 e con scadenza fissata al 08/10/2024), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il SUAP dell'Unione Reno Galliera ed il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: pari a € 0,00, in quanto non oggetto della presente modifica sostanziale.
- Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: pari a € 0,00, in quanto non oggetto della presente modifica sostanziale.
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 06/05/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FARO SERVICE S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8
della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (scolo consortile Carsé) classificato come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali (derivate dall’area di lavaggio veicoli), di acque reflue di dilavamento (provenienti dalle aree di dilavamento impermeabilizzate adibite a transito mezzi, aree di lavorazione rifiuti inerti e da aree di stoccaggio rifiuti e aree di prodotti EoW) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (provenienti dai coperti dello stabile aziendale) originate dall’attività di recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti derivati da operazioni di costruzione e demolizione, da terre e rocce da scavo, da conglomerato bituminoso e da materiali isolanti) ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., svolta dalla società Faro Service S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Caduti del Nazifascismo n. 3.

Le acque reflue industriali (preventivamente trattate mediante dissabbiatore e disoleatore) sono unite alle acque reflue di dilavamento dell’area attorno allo stabile aziendale (preventivamente trattate assieme alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate dello stabile aziendale mediante vasca di prima pioggia) ed alle altre acque reflue di dilavamento (aree di lavorazione rifiuti inerti, da aree di stoccaggio rifiuti e aree di prodotti EoW e delle restanti aree di transito) e trattate mediante impianto di decantazione aziendale prima di essere accumulate nella vasca denominata “Recupero Acque Meteoriche” (con funzione di raccolta per il successivo riutilizzo per la bagnatura dei cumuli degli inerti per un volume utile di 830 m³ e con funzione di laminazione per un volume utile di 1.177 m³). Le acque in uscita dalla vasca (mediante condotta esistente con Ø di 630 mm con funzione di laminazione in linea per un volume di 77 m³), passano dal pozzetto di campionamento e da una valvola clapet di non ritorno e poi sono scaricate in acque superficiali mediante condotta finale con Ø di 125 mm (con funzione di bocca tarata con massima portata di scarico di 25,6 l/s).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico nella pubblica fognatura nera di via Caduti del Nazifascismo n. 3 (affidente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici presenti nell'attività, sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale di acque reflue, nel pozzetto di campionamento (posizionato immediatamente a valle della vasca di recupero acque meteoriche), deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
2. Limitatamente al parametro idrocarburi totali, i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dovranno essere rispettati anche immediatamente a valle dei sistemi di disoleazione a servizio dell'area lavaggio veicoli e dell'area asfaltata posta intorno agli uffici ed a servizio della pesa e transito mezzi in ingresso.
3. Immediatamente a valle dei sistemi di disoleazione a servizio dell'area lavaggio veicoli e dell'area asfaltata posta intorno agli uffici ed a servizio della pesa e transito mezzi in ingresso, se non già presenti, **siano installati entro il termine del 31/07/2024 i relativi pozzetti di campionamento** conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
4. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. **Entro il 31/07/2024, il Titolare dello scarico deve inviare mezzo PEC ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM, al Comune di Castel Maggiore ed al Consorzio della Bonifica Renana:**
 - a) una relazione di fine lavori di tutti gli interventi effettuati per lo spostamento dello scarico finale della Faro Service S.r.l. nello scolo consortile Carsé, con allegata relativa documentazione fotografica;
 - b) una planimetria scarichi aggiornata (con inserimento della rete acque reflue domestiche aziendale che recapita in pubblica fognatura e corretta localizzazione dell'area di lavaggio veicoli e di tutte le aree gestionali dell'intero impianto), al fine di aggiornare la documentazione di riferimento scarichi;
 - c) un piano di gestione e manutenzione della vasca denominata "Recupero Acque Meteoriche", al fine di mantenere invariato il volume di invaso necessario alla stessa.
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;

- b) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 3), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque reflue;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue industriali, reflue di dilavamento e meteoriche di dilavamento per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue industriali e reflue di dilavamento sia sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - g) lo smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e dagli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue, di cui alle precedenti lettere d) ed e), sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - h) lo scarico autorizzato non sia causa di problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol, sviluppo incontrollato di insetti, ecc...) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Al fine di verificare le caratteristiche qualitative dello scarico a seguito delle modifiche apportate al sistema esistente di gestione delle acque reflue, **il Titolare dello scarico, a partire dal secondo semestre del 2024, dovrà effettuare un monitoraggio trimestrale dello scarico suddetto per il periodo di un anno** (4 campioni in totale) **e sui parametri per gli scarichi in acque superficiali** (riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), di cui i relativi esiti sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
8. **Entro il mese successivo al termine del monitoraggio di cui al precedente punto 7), il Titolare dello scarico deve inviare mezzo PEC ad ARPAE-AACM e ad ARPAE-APAM** una relazione tecnica descrittiva del monitoraggio svolto.

9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore superficiale degli scarichi (Consorzio della Bonifica Renana) originati dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
10. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
11. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
12. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
13. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del "Progetto per un impianto di trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili" in Comune di Castel Maggiore dalla Società Faro Service S.r.l. (agli atti della Provincia di Bologna al fascicolo P.G. n. 29110/2008).
- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 14924/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/21434) con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica-illustrativa" datato novembre 2023;
 - Elaborato "Reti fognarie acque meteoriche" datato novembre 2023.

Pratica Sinadoc 7877/2024

Documento redatto in data 06/05/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FARO SERVICE S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti derivati da operazioni di costruzione e demolizione, rifiuti dati da terre e rocce da scavo, da conglomerato bituminoso e da materiali isolanti) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., svolta dalla società Faro Service S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Caduti del Nazifascismo n. 3, in prosecuzione senza variazioni rispetto al precedente titolo abilitativo AUA.

Prescrizioni

1. Si confermano le precedenti prescrizioni di cui all'Allegato C del precedente titolo AUA, di seguito integralmente riportate: *“In base alle prescrizioni contenute nell'allegato “Esito della procedura di VIA” alla Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 294 del 10/06/2008., al fine di garantire il miglior contenimento e la mitigazione della diffusione di polveri eventualmente originate dai cumuli di materiale stoccato sulle aree esterne, il sistema di nebulizzazione dovrà mantenere tutti i cumuli inumiditi, dovrà essere predisposto per funzionare nell'arco delle 24 ore ed, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, essere completato con un anemometro e con un termopluviometro, al fine della gestione del funzionamento dello stesso in ragione delle condizioni meteorologiche. In fase operativa, l'impianto di nebulizzazione dovrà essere attivato quando la velocità del vento risulti superiore a 2 m/s e potrà essere spento in automatico dopo due ore di funzionamento. La logica del funzionamento, comprendente anche i dati di temperatura e di pioggia dovrà essere concordata con ARPAE SAC di Bologna e Ausl di Bologna”* alla quale la società Faro Service S.r.l. ha dato riscontro con note del 21/12/2016, del 19/01/2017 e 16/02/2017 pervenute agli atti di ARPAE rispettivamente al PGB0/24440 del 22/12/2016, al PGB0/1199 del 20/01/2017 e al PGB0/3642 del 20/02/2017.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso modifica sostanziale della vigente AUA, dovrà provvedere ad aggiornare integralmente la documentazione di riferimento della matrice emissioni in atmosfera.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni in atmosfera allegata alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del "Progetto per un impianto di trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili" in Comune di Castel Maggiore dalla Società Faro Service S.r.l. (agli atti della Provincia di Bologna al fascicolo P.G. n. 29110/2008).
- Documentazione Tecnica Emissioni in atmosfera della precedente AUA e relative successive comunicazioni agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 14924/2016).

Pratica Sinadoc 7877/2024

Documento redatto in data 06/05/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FARO SERVICE S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3

ALLEGATO C

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Conferma iscrizione della Società **Faro Service S.r.l.** (C.F. 04012390375 e P.IVA 00689311207) **con sede legale e con impianto sito in Comune di Castel Maggiore, via Caduti del Nazifascismo n. 3, al n. 6309 del 08/04/2016** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ nel territorio provinciale di Bologna.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5, R13 - Classe 2.**

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

			t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R5	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	128.000
TIPOLOGIA	7.1.3 a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto EER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	
TIPOLOGIA	7.6.3 c)	Frammenti di piattelli per il tiro a volo EER: 200301	
TIPOLOGIA	7.11.3 c)	Pietrisco tolto d'opera EER: 170508	

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

⁶ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato I suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	10.400
TIPOLOGIA	1.1.3	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaaccoppiati, anche di imballaggi EER: 150101 - 150106	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER: 150104 - 170405	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe EER: 150104 – 170401 – 170402 – 170404 - 170407	
TIPOLOGIA	5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto EER: 170411	
TIPOLOGIA	5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto EER: 170411	
TIPOLOGIA	6.1.3	Rifiuti di plastica, imballaggi usato in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici EER: 020104 – 150102 - 170203	
TIPOLOGIA	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto EER: 170904	
TIPOLOGIA	7.29	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
TIPOLOGIA	7.31	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 EER 17.05.04	
TIPOLOGIA	9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER: 150103 - 170201	

3. Operazione di recupero R5

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per **l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 128.000 tonnellate/anno**, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998. In particolare:
- tipologia 7.1.3 lett. a): massimo 120.000 tonn/anno
 - tipologia 7.6.3 lett. c): massimo 97.870 tonn/anno
 - tipologia 7.11.3 lett c): massimo 5.000 tonn/anno
- b) Le operazioni di **riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle

caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m..

4. Gestione (R5) del conglomerato bituminoso EER 170302² ai sensi del D.M. 69/2018

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso EER 170302 conferibile all'impianto è pari a 97.870 t/a, stoccaggio istantaneo 500 m³.
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso EER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

5. Capacità ricettiva totale dell'impianto per l'operazione R5

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto per l'operazione R5 rimane invariata rispetto a quanto autorizzato³ cioè **pari a 128.000 tonn/anno che rappresenta la somma della tipologia ricomprese nella tabella riepilogativa R5 e del conglomerato bituminoso EER 170302 gestito ai sensi del D.M. 69/2018.**

6. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 10.400 tonnellate/anno, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

- tipologia 5.7⁴: massimo 750 tonn/anno⁵
- tipologia 5.8⁶: massimo 1000 tonn/anno⁷
- tipologia 6.1⁸: massimo 7700 tonn/anno⁹
- tipologia 7.1¹⁰: massimo 2500 tonn/anno¹¹
- tipologia 7.29¹²: massimo 20 tonn/anno¹³

² Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

³ Con Determina Num. 3495/2016 DEL 23/09/2016 Rilasciato dal SUAP con PGB0 43344 del 17/10/2016 e successiva modifica n. DET- AMB- 2018-4360 del 28/08/2018

⁴ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁵ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

⁶ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁷ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

⁸ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁹ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

¹⁰ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

¹¹ Vedi scheda tecnica presentata con PGB014559 21/06/2018

¹² Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

¹³ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

7: Prescrizioni specifiche per la tipologia 7.31 costituite da terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03

7 a) Rifiuti in ingresso all'impianto:

- a) Per quantità di rifiuti in ingresso <500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
- b) Qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- c) Per quantità di rifiuti >500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale; In ogni caso il gestore dovrà prevedere almeno un'analisi del tal quale con frequenza annuale per ciascuno dei due cumuli di terra indicati in planimetria (terre con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna A di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.) e cumulo con terre (con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna B di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.).
- d) Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;

7 b) Rifiuti in uscita dall'impianto:

Il gestore dovrà prevedere per ciascun dei due cumuli indicati in planimetria ad effettuare un test di cessione rappresentativo del cumulo con profilo completo (tab. 3 del DM 05/02/1998).

8. Prescrizioni generali:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.

9. Altre Prescrizioni:

- a) La società Titolare dell'impianto, in caso modifica sostanziale della vigente AUA, dovrà provvedere ad aggiornare integralmente la documentazione di riferimento della matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

10. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- d) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione anno¹⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €** che vanno versate a favore dell' ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema PagoPA alla PEC comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.

¹⁴ Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati.

e) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹⁵.**

f) Per la presente iscrizione sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sorveglianza radiometrica, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nella presente iscrizione e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria¹⁶.

10. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto riguardo la matrice rifiuti, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti di ARPAE al PGBO/2018/6051 del 12/03/2018, al PGBO/2018/14621 del 22/10/2018 ed al PGBO/2018/25647 del 31/10/2018. La planimetria gestionale è quella allegata al presente Allegato C del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:


- Documentazione Tecnica riferita alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del "Progetto per un impianto di trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili" in Comune di Castel Maggiore dalla Società Faro Service S.r.l. (agli atti della Provincia di Bologna al fascicolo P.G. n. 29110/2008).
- Documentazione Tecnica riferita alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 14924/2016, Sinadoc 9397/2018, Sinadoc 32574/2018).

Pratica Sinadoc 7877/2024

Documento redatto in data 06/05/2024

¹⁵ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

¹⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FARO SERVICE S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Caduti del Nazifascismo n. 3

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico allegata alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del “Progetto per un impianto di trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili” in Comune di Castel Maggiore dalla Società Faro Service S.r.l. (agli atti della Provincia di Bologna al fascicolo P.G. n. 29110/2008).
- Visto che alla data di redazione del presente allegato, in regime di silenzio assenso, né il S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore) né il Comune di Castel Maggiore hanno rilevato motivazioni acustiche ostative all'adozione della modifica sostanziale dell’AUA richiesta rispetto a quanto già precedentemente valutato.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche contenute nell'allegato “Esito della procedura di VIA” alla Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 294 del 10/06/2008.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica allegata alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del “Progetto per un impianto di trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili” in Comune di Castel Maggiore dalla Società Faro Service S.r.l. (agli atti della Provincia di Bologna al fascicolo P.G. n. 29110/2008).

Pratica Sinadoc 7877/2024

Documento redatto in data 06/05/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.